



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6
REGIONE CAMPANIA
PIANO DI ZONA SOCIALE EX L.328/2000
- DIREZIONE -**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 71 D.LGS 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE S6 - FONDI FUA -**

Codice CIG: BC62627D33 - Codice CUP: B41H26000190005

IMPORTO a base di gara € 132.066,00 (I.V.A. esclusa)

Categoria di servizio: Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi

Nomenclatore Linee guida regionali - D.D. n. 308 del 17/06/2013 dell'AGC N.18

ART. 1 - PREMESSA

L'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6 Regione Campania - Via Aldo Moro - 84081 Baronissi (SA) - tel. 089/9760053 - Posta Elettronica Certificata: consorziovalleirnos6@pec.it - sito internet: www.consorziovalleirnos6.it bandisce, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 155 del 04/06/2025, esecutiva ai sensi di legge, una procedura aperta, ex art. 71 D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per Anziani non Autosufficienti residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale S6, come meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 2 - TIPO DI PROCEDURA

L'affidamento del servizio in oggetto, avverrà mediante procedura telematica aperta, ex art. 71 e 108 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, previa pubblicazione degli atti di gara.

Art. 3 - OGGETTO, DURATA, ESECUZIONE ANTICIPATA, PROROGA, AUMENTO/DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI, VALORE DELL'APPALTO E REVISIONE PREZZI.

3.1 - OGGETTO

Affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) per anziani non autosufficienti residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale S6 - E7 - CPV 85320000-8 Servizi Sociali - Codice NUTS: ITF35.

Il servizio dovrà essere espletato con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia.

3.2. - DURATA, ESECUZIONE ANTICIPATA, PROROGA, AUMENTO/DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI, E VALORE DELL'APPALTO, REVISIONE PREZZI.

3.2.1 La durata dell'appalto, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, è stabilita in un periodo presunto pari a n. 10 (dieci) mesi, necessario all'erogazione di n. 6.500 ore di competenza OSS, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ore previste dal monte ore contrattuale. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

3.2.2. L'importo a base di gara è pari ad € 132.066,00 (I.V.A. esclusa) come per legge. Il costo della manodopera stimato da questa Stazione appaltante nella determinazione dell'importo a base di gara è pari ad € 126.165,00.

3.2.3 A norma dell'art. 17 codice appalti, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 (dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario), l'esecuzione del contratto può essere avviata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'Amministrazione autorizza l'esecuzione anticipata del contratto previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

L'esecuzione viene avviata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza, ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la

mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

3.2.4 In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2.5 Inoltre, l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle medesime condizioni originariamente previste dal contratto stesso, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.2.6 Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.2.7 L'importo dell'appalto include le spese del personale occupato nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, secondo le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio e le spese per materiali didattici e materiale di consumo. Gli oneri per la sicurezza sono compresi nell'importo complessivo a base d'asta.

3.2.8 Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, tutti i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Non possono concorrere direttamente al presente appalto le organizzazioni del volontariato di cui alla legge quadro n. 266/1991 ed alla L.R. della Campania n. 9/93.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta

per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, entro il termine previsto dal Bando di gara (ore 12:00 del giorno 25/08/2026), la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara. Oltre al termine sopraindicato, non sarà ritenuta valida la presentazione di alcuna documentazione. Il plico virtuale, contenente la documentazione in seguito indicata, dovrà essere caricato, nella sezione riservata alla RDO, sul Portale Mepa Consip entro le ore 12:00 del giorno 25/08/2026, termine perentorio indicato nel Bando di gara. Oltre tale termine, non sarà possibile inviare alcuna offerta in quanto la procedura si chiuderà automaticamente. Si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico. Il contenuto del citato plico è indicato al successivo art. 7 del presente Disciplinare.

Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 - REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

- SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6.2 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.2.1 - IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato.
- b) **Per le cooperative:** iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto della presente selezione, ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
- c) **Per le cooperative sociali ex legge n.381/1991 e i relativi consorzi:** regolare iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della presente selezione, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa, ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
- d) **Per le associazioni/enti del terzo settore/organizzazioni di volontariato:** iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
- e) **Per gli altri soggetti senza scopo di lucro:** esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente selezione. Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 83, comma 3 del Codice.

Ai fini della comprova è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

6.2.2 - REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

- a) Fatturato Globale maturato nel triennio 2023-2024-2025 almeno pari a € 800.000,00 (I.V.A. esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.2.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) di essere in possesso di trentasei (36) mesi di esperienze, antecedenti la data di scadenza del Bando, nella gestione del servizio oggetto della gara a favore di amministrazioni o enti pubblici, presentando l'elenco degli stessi, il loro oggetto, il soggetto appaltante, le date di inizio e fine e la durata e gli importi, pena la non valutazione/ammissione. Tale requisito, sarà comprovato mediante certificati di

servizio in originale o in copia conforme e/o contratto d'appalto in copia conforme. (Non possono essere cumulati i servizi svolti contemporaneamente in periodi coincidenti).

6.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di cui al punto 6.2.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- **Requisiti di capacità economico-finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 6.2.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

- **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito relativo al servizio analogo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.2.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come sopra.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2.2 e 6.2.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7 - AVVALIMENTO - SUBAPPALTO

7.1 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di avvalimento bisogna compilare l'Allegato 3 e l'Allegato 4 ed inoltre si richiede il DGUE a firma dell'ausiliaria, il contratto di avvalimento.

Art. 7.2 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'impresa subappaltatrice dovrà redigere il proprio DGUE.

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE (*clausole sociali*)

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto - ex art. 57 del D.Lgs. 36/2023 - è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto.

ART. 9 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) essere intestata alla stazione appaltante a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante o la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 10 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata

regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 11 - TERMINE, OFFERTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di gara sarà gestita attraverso la richiesta di Offerta Evoluta (RdO Evoluta) agli operatori economici iscritti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) accessibile attraverso il portale all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>.

Il plico virtuale, contenente l'offerta e la documentazione a corredo, dovrà, a pena di esclusione, essere caricato sulla Piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del 25/08/2026** come indicato nel Bando di gara.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere così costituita:

a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo art. 12

b) Documentazione tecnica, di cui al successivo art. 13

c) Documentazione economica, di cui al successivo art. 14

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica nella Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad essa dedicata, pena l'esclusione dalla procedura.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante Piattaforma, che consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

ART. 12 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella sezione Busta amministrativa, la seguente documentazione.

1. **Domanda di partecipazione** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo il modello "**Allegato 1 - Domanda di partecipazione**".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo **plurimo dei contrassegni**.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

2. **Modello dichiarazione art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Allegato 1 - BIS)**
3. **Eventuale Procura;**
4. **Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo (Allegato 2 - Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo);**
5. **cauzione provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice;**

6. Eventuale copia delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
7. Documento DGUE;
8. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
9. Documentazione a comprova dei requisiti di cui al punto 6.2.2 (- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.)

12.1 - DOCUMENTI IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento (All. 3 e 4)
2. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

12.2 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- d) copia del contratto di rete;
- e) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- f) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

g) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

h) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B - "OFFERTA TECNICA"

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Per la valutazione deve essere redatto un progetto tecnico. Per consentire una comparazione quanto più oggettiva possibile fra i progetti dovrà contenere, a pena di esclusione, un progetto tecnico, strutturato in capitoli, presentato su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, contenuto entro le 25 facciate, redatto in carattere di dimensione 12 (dodici), riguardante gli elementi in appresso indicati:

Qualità organizzativa dell'Impresa;

Qualità del Servizio;

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà essere dettagliata, specifica oltretutto priva di riferimenti generici.

La descrizione delle proposte dovrà essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. Il progetto dovrà riferirsi principalmente alle modalità con cui l'Organismo concorrente intende impostare e gestire il servizio (es. metodi e tecniche adottati, aspetti organizzativi, attività, raccordi con il territorio, caratteristiche, titoli professionali e modalità di utilizzo del personale a disposizione o da reperirsi, modalità di integrazione con le iniziative di volontariato e le altre risorse del territorio, ecc.).

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto nella griglia di valutazione riportata al successivo articolo 13 del presente Disciplinare, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio.

L'offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorti dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura.

N.B. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato di settore, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

I progetti/proposte dovranno essere sottoscritti, su carta intestata del concorrente, recare la sottoscrizione da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese gli stessi dovranno essere sottoscritti congiuntamente dal titolare o legale rappresentante di ogni impresa facente parte del raggruppamento.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C - "OFFERTA ECONOMICA"

Il Concorrente dovrà inserire la propria offerta economica (utilizzando il modello Allegato 5).

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopraindicato) di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Il concorrente deve indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

N.B. il concorrente, nella determinazione dei costi della manodopera, dovrà applicare il CCNL di categoria in favore del personale che si intende impiegare nella esecuzione del servizio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 16 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione esaminatrice, nominata dall'Ente appaltante.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP (Responsabile Unico di Progetto) si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La Commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 punti, quale risultante dalla sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti:

Valore Tecnico MAX 80 PUNTI

Valore Economico MAX 20 PUNTI

A) OFFERTA TECNICA - ELEMENTI ORGANIZZATIVI QUALITATIVI (TOTALE PUNTI 80)

La Commissione valuterà il Progetto Tecnico avendo a disposizione 80 punti, secondo i parametri e le specifiche di seguito riportati:

PROPOSTA GESTIONALE	MAX PUNTI 50
Esperienza e attività documentate nella gestione del Servizio oggetto di gara: 20 punti per ogni anno di esperienza [ulteriore rispetto a quelli richiesti come requisito di partecipazione] fino ad un massimo 10 punti. Verrà attribuito il punteggio per l'intera mensilità se il servizio prestato risulta essere superiore a 15 giorni) (non sono cumulabili gli stessi periodi)	
Proposta progettuale del servizio oggetto della gara: descrizione del contesto, organizzazione e gestione del personale coinvolto, metodologia applicata, descrizione fasi di lavoro, descrizione delle attività, piano di comunicazione, rete territoriale, strumenti di valutazione e monitoraggio, elementi di innovazione, descrizione della qualità del servizio	40
PIANO DI COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO DA ATTIVARE	MAX PUNTI 10
PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL DISCIPLINARE	MAX PUNTI 20
Eventuali ore aggiuntive e prestazioni riferite esclusivamente al personale impiegato nel servizio. (Non saranno considerate le ore aggiuntive di coordinamento)	10
Altre proposte migliorative inerenti all'organizzazione del servizio	10
TOTALE	MAX PUNTI 80

L'offerta di ore aggiuntive e gli elementi innovativi e il relativo punteggio incide sotto particolari profili qualitativi del servizio, in quanto connessi a esigenze di solidarietà sociale e come tali non trasformano l'offerta tecnica in economica (cfr. Delibera ANAC n. 439 del 15/05/2018). Il criterio di valutazione resta qualitativo.

In relazione agli elementi qualitativi indicati, la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all'aderenza rispetto a quanto richiesto nel disciplinare d'appalto, all'innovatività del progetto, misurando gli stessi secondo la seguente scala di giudizi:

eccellente	massimo del punteggio previsto per la voce
ottimo	90% del punteggio massimo previsto per la voce
distinto	80% del punteggio massimo previsto per la voce
buono	70% del punteggio massimo previsto per la voce
discreto	60% del punteggio massimo previsto per la voce
sufficiente	50% del punteggio massimo previsto per la voce
mediocre	40% del punteggio massimo previsto per la voce
limitato	30% del punteggio massimo previsto per la voce
molto limitato	20% del punteggio massimo previsto per la voce
inadeguato	nessun punteggio

È sottinteso che il progetto che non ottemperi a quanto previsto nel presente disciplinare e non risponda ai requisiti minimi prescritti non potrà essere ammesso alle successive fasi di gara.

Il punteggio per ogni singolo elemento verrà attribuito fino alla seconda cifra decimale, che verrà considerata assoluta, con esclusione di qualsiasi arrotondamento in difetto o eccesso rispetto all'eventuale terza cifra decimale.

L'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell'Inno Ambito S6 si riserva la facoltà di richiedere a tutti o ad alcuni dei concorrenti, a mezzo di comunicazione scritta trasmessa via pec, la presentazione entro un termine perentorio di ulteriori informazioni di approfondimento al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi dell'offerta tecnica.

B) OFFERTA ECONOMICA (TOTALE PUNTI 20)

L'importo complessivo presunto per la durata del contratto è di € 132.066,00 e comprende l'esecuzione dei servizi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'offerta economica verrà aperta e valutata solo dopo l'attribuzione del punteggio tecnico.

Il punteggio sarà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \text{miglior prezzo} \times 20 / \text{prezzo offerto}$$

Si precisa che la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta. La documentazione relativa a titoli, requisiti e servizi svolti che, sono oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente allegato, potrà essere presentata anche mediante autocertificazione a norma del DPR n. 445/2000. La ditta aggiudicataria sarà obbligata a presentare la documentazione originale relativa alle autocertificazioni esibite. L'accertamento di dichiarazioni anche parzialmente non veritiere comporterà l'annullamento dell'affidamento oltre alle altre sanzioni di legge. Tutti i requisiti dichiarati e proposti alla valutazione devono essere posseduti da tutti i concorrenti, singoli o associati, alla data di pubblicazione del bando di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento. L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché vantaggiosa per l'Amministrazione.

ART. 17 - SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Trattandosi di procedura interamente telematica, di cui la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale Mepa Consip, la presente procedura di gara non prevede alcuna seduta pubblica per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nelle diverse fasi.

ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara si svolgerà secondo le seguenti fasi:

I fase:

La prima fase della gara si terrà in modalità telematica da remoto, ovvero a distanza, secondo le modalità tecniche che saranno prontamente e con congruo anticipo comunicate.

La Commissione Giudicatrice, previa presa d'atto dei plichi virtuali contenenti le offerte entro il termine stabilito per la loro presentazione, provvederà:

- all'apertura della busta virtuale riportante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa" e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;
- valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei, verbalizzando e notificando ai concorrenti stessi, gli esiti dell'istruttoria.

II fase:

La Commissione Giudicatrice, procederà, in una o più sedute riservate:

- alla valutazione dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ed all'assegnazione dei relativi punteggi;
- a predisporre la graduatoria delle offerte tecniche secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

III fase:

La Commissione Giudicatrice, dopo le suddette fasi, provvederà a comunicare la data e l'ora alle ditte partecipanti, esclusivamente tramite il Portale Mepa Consip, con congruo anticipo per procedere a:

- verificare la regolarità formale dei plichi contenitori e delle buste virtuali contenenti l'offerta economica;
- dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica delle organizzazioni ammesse;

- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte; dare lettura dei prezzi offerti e quindi ad assegnare il punteggio relativo al prezzo;
- alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che, sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.

In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente "all'offerta tecnica". Qualora i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio. Delle predette operazioni verrà redatto Verbale.

ART. 19 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, deve presentare la seguente documentazione:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- le polizze assicurative come richieste dal Capitolato speciale del presente bando;
- dichiarazione, rilasciata dal rappresentante legale dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara all'Impresa concorrente seconda classificata.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Ove dovute sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 22 - CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare al RUP, attraverso l'utilizzo della corrispondente funzione del Portale degli Acquisti in Rete PA Mepa di Consip, entro e non oltre le ore 12:00 del 18/08/2026. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante comunicazione sul portale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del portale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Art. 23 - FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE

Rimane facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra quelle pervenute, sia ritenuta valida. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale ed alle normative vigenti in materia.

Art. 24 - DATE APERTURE OFFERTE - COMUNICAZIONI

La data, l'ora e il luogo di apertura delle offerte saranno comunicate ai soggetti partecipanti, nello spazio dedicato alla RdO sul Portale Mepa Consip.

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il portale/piattaforma utilizzata.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati a questa Amministrazione si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 25 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il RUP è la dott.ssa Mariagrazia Sessa, Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6 - Telefono 089.9760053 PEC: consorziovalleirnos6@pec.it

Art. 26 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal Contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare, per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura, è pari a 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 28 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati di cui l'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6 Regione Campania entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n° 679/2016 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'Avviso medesimo.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6 Regione Campania dott.ssa Mariagrazia Sessa.

I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con accesso riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi Informatici, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure. L'accesso a questi dati è riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale - <http://www.agid.gov.it>) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L'ubicazione fisica dei server è all'interno del territorio dell'Unione Europea.

La raccolta di questi dati personali è per questo Ente obbligatoria, ed un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità Istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di contro dedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l'archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy.

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall'interessato o mediante acquisizione da altra fonte pubblica.

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 30 - ALTRE INFORMAZIONI

Rimane facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra quelle pervenute, sia ritenuta valida. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale ed alle normative vigenti in materia.

L'Amministrazione può sospendere, annullare o revocare in sede di autotutela la procedura di gara e l'aggiudicazione se sussiste l'interesse pubblico alla eliminazione di atti illegittimi o non più rispondenti all'interesse pubblico medesimo, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

In ogni caso nessuno compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate in caso di annullamento della gara.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, alla sua registrazione, ecc., ove dovute, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Baronissi, lì 15/07/2026

Il Direttore
Dott.ssa Mariagrazia Sessa